Imposte	**€ 26.208,59**
TOTALE	**€ 144.000,00**

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite	Importo
Limite massimo di indennizzo per ogni fabbricato	€ 4.000.000,00
Limite massimo di indennizzo per ogni ubicazione	€ 5.000.000,00

Limitatamente alla Abbazia di Mirasole , si precisa che sarà operante unicamente la garanzia Terremoto per una somma massima assicurata pari a € 5.500.000.

Le garanzie della presente polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di €1.000, salvo diversamente previsto.

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie. In capitali fissi o in percentuale applicabile al valore del fabbricato oggetto del sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualunque danno, salvo quanto di seguito riportato:	**€ 40.000.000,00 per anno**	€ 1.000,00
Limitatamente all' Incendio che riguardi i fabbricati facenti parte dei fondi rustici (intendendosi per tali quelli funzionali all'attività agricola)		€ 10.000,00
Demolizione e sgombero (Art.2 Sez.3)	€ 200.000 sinistro/anno in aggiunta a quanto previsto dall'Art.2 Sez.3	Nessuna

Perdita Pigioni (Art.3 Sez.3)	€ 100.000,00 per sinistro	Nessuna
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4 Sez.3)	€ 100.000,00 per sinistro	Nessuna
Spese peritali (Art.5 Sez.3)	€ 20.000 per sinistro	Nessuna
Eventi socio-politici (Art.7 Sez.3)	70% del valore a nuovo di ogni ubicazione.	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sinistro
Rottura Lastre (art.	€ 50.000 per sinistro e per anno	€ 500,00.
Terrorismo e sabotaggio (Art.7 Sez.3)	50% del valore a nuovo di ogni ubicazione	Scoperto 20% minimo € 5.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici (Art.8 Sez.3)	70% del valore a nuovo di ogni singola ubicazione .	10% minimo € 1.500,00 per singolo fabbricato
Inondazioni, alluvioni e allagamenti (Art.9 Sez.3)	50% del valore a nuovo di ogni singola ubicazione con limite € 10.000.000,00 per anno assicurativo	10% minimo € 5.000,00 per singolo fabbricato
Neve, ghiaccio (Art.10 Sez.3)	70% del valore a nuovo di ogni ubicazione per sinistro.	€ 1.500,00 per sinistro
Gelo (Art.10 Sez.3)	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.500,00 per sinistro
Acqua piovana (Art.11 Sez.3)	€ 200.000,00 per sinistro e per anno	€ 1.500,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (Art.12 Sez.3)	€ 20.000,00 per sinistro	€ 1.000,00 per sinistro
Dispersione liquidi (Art.13 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	€ 1.000,00 per sinistro
Terremoto (Art.14 Sez.3)	50% del valore a nuovo di ogni singola ubicazione con limite € 20.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	10% minimo € 5.000,00

Rottura vetri e cristalli (Art.15 Sez.3)	€ 100.000,00 sinistro/anno	€ 250,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.17 Sez.3)	€ 50.000,00 sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistro
Maggiori costi (Art.18 Sez.3)	€ 250.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Differenziale storico-artistico (Art.20 Sez.3)	€ 200.000,00 sinistro/anno	Nessuno
Cedimento, franamento e smottamento del terreno (Art.21 Sez.3)	€ 300.000,00 per sinistro	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro
Opere di fondazione (Art.22 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro	€ 20.000,00 per sinistro

Art. 1. - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 2. - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.